LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Servizio Risorse Umane Sig. Alessandro Di Nicola.

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- gli articoli 97 e 98 della Costituzione a' sensi dei quali i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari;

- l'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

- l'art. 4 del sopra citato D.Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;

- l'art. 5 del D.Lgs. 165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 medesimo;

- l'art. 39, comma 1 della L. 27.12.1997, n. 449 che così dispone: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla* legge 2 aprile 1968, n. 482"*;*

- l'art. 35, c. 4 del DLgs 165/2001, stabilisce che "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

- l'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001: *"Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico - finanziaria pluriennale"*.

- l'art. 6, comma 4-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001:*"Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti"*;

- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000, a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68";

Considerato che la mancata adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ex art. 6, D.Lgs. n. 165 del 2001, impedisce all'ente locale di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, come stabilito dall'art. 91, u.c., TUEL.) *(C. Conti Umbria Delibera, 19-12-2013, n. 136 IMPIEGO PUBBLICO);*

Considerato che la normativa di cui sopra codifica la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli Enti Locali, prevedendo l'obbligo di correlare le decisioni in ordine alla dotazione organica alle effettive esigenze produttive, alle scelte strategiche complessive dell'Ente ed alle disponibilità finanziarie, con lo scopo di effettuare la previsione dei posti vacanti che si intendono ricoprire indicando le modalità di reperimento delle risorse umane ;

Richiamato il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale, ed in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come da ultimo modificato dal DL 113/2016:
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)
a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;* **(**Sulla base del DL 113/2016 non è più necessario il rispetto della incidenza della spesa del personale su quella corrente nel triennio 2011/2013 -vincolo indicato dalle deliberazioni della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2015 e 16/2016;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.
(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010
557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)
557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
(comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)

Richiamata la Deliberazione n. **25/SEZAUT/2014/QMIG del 6 ottobre 2014** della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la **spesa media del triennio 2011/2013**, che assume pertanto un valore di riferimento statico: *"A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1, comma 557 quater, della legge n. 296/2006, il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali.*
Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente, trovano fisiologica compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento".

Dato atto altresì che per l'anno 2015, rispetto ai divieti vigenti negli anni precedenti, è stato abrogato il divieto di assunzione per gli enti che hanno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% (in quanto è stato abrogato dal d.l.90/2014, l'art. 76, comma 7, d.l.112/2008, convertito in legge 133/2008 e successive modificazioni);

Richiamato l'art. 1, co. 762 della legge n. 208/2015 il quale prevede che: "*Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno";*

Vista la deliberazione della **Corte dei Conti Sezione Autonomie n.27/SEZAUT/2014/QMIG del 22 novembre 2014**, che ha enunciato il seguente principio di indirizzo:
"Per quanto riguarda la spesa del personale si ribadisce che deve essere considerato principio cardine quello di contenimento della spesa complessiva, con riferimento a quella media sostenuta nel triennio precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti della legge n. 296/2006.
Il limite di spesa per procedere alle assunzioni nel 2014 e 2015 deve essere calcolato sulla base del 60% della spesa relativa a quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;.
Dal 2014 le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del fabbisogno e finanziaria, risorse che tengano conto delle cessazioni del triennio"

Considerato che le capacità assunzionali, preso atto di quanto disposto dall'art. 1 – comma 219 e 228 – della legge n. 208/2015, sono le seguenti:

- Capacità assunzionale **2013** : **40%** risparmi cessazioni 2012. Utilizzabile per la Corte dei Conti della Sardegna e, con una modifica di posizione, per quella dell'Umbria
- Capacità assunzionale **2014**: **60%** risparmi cessazioni 2013; tale percentuale sale allo 80% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e corrente inferiore al 25%
- Queste due capacità assunzionali sono utilizzabili in tutte le regioni per assunzioni con procedure ordinarie, senza vincolo di destinazione al personale degli enti di area vasta
- Capacità assunzionale **2015**: **60%** risparmi cessazioni 2014; tale percentuale sale al 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e corrente inferiore al 25%
- Capacità assunzionale **2016**: **25%** spesa personale cessato nel 2015; 75% per i comuni al di sotto di 10.000 abitanti con rapporto virtuoso tra dipendenti e popolazione; 100% per gli enti con rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
- Capacità assunzionali **2017**: **25%** spesa personale cessato nel 2016; 75% per i comuni al di sotto di 10.000 abitanti con rapporto virtuoso tra dipendenti e popolazione
- Capacità assunzionali **2018**: **25%** spesa personale cessato nel 2017; 75% per i comuni al di sotto di 10.000 abitanti con rapporto virtuoso tra dipendenti e popolazione

Preso Atto che ai sensi dell'art.3, comma 5 del D.L. 90/2014 **(**comma così modificato dall'art. 4, comma 3, legge n. 125 del 2015) ..A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente

Rilevato che, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016. Pertanto le regioni ed enti locali, per due anni (2015-2016), dovranno destinare tutte le loro risorse assunzionali al riassorbimento del personale soprannumerario delle province. L'unica eccezione consentita è l'assunzione dei vincitori dei concorsi (concetto diverso e più restrittivo degli "idonei"), conclusi entro il 31 dicembre 2014. Per incentivare l'assunzione di tale personale, la legge stabilisce che gli enti possono utilizzare, anche la quota di cessazioni, intervenute negli anni 2014 e 2015, che non avrebbero generato capacità assunzionale.

Dato Atto che la legge n. 208/2015, al comma 234 alla luce delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015 che hanno "regionalizzato" i processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta, viene stabilito che "*le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità*".

Tenuto Conto che con nota prot.n. DFP 0037870 P-4.17.1.7.4 del 18/07/2016 avente ad oggetto Assunzioni e mobilità Regioni e Enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico dai dati acquisiti dal portale "Mobilita.gov.it", a seguito degli adempimenti svolti dalle Amministrazioni interessate, rileva che, in attuazione della normativa e delle procedure definite dal DM del 14 settembre 2015, attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli enti di area vasta da ricollocare, per le seguenti Regioni: Emilia Romagna, Marche, **LAZIO**, Veneto, sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 a alle annualità anteriroi al 2015;

Dato Atto che attualmente, l'art. 16, comma 1 ter, del D. L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016 prevede che, nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i Comuni e le Città metropolitane possano riattivare le procedure di mobilità.

Vista la deliberazione della **Corte dei Conti sezione regionale Lombardia 242/2014/PAR del 30 settembre 2014** la quale ribadisce che i Comuni sottoposti al Patto di stabilità interno, per poter procedere ad assunzioni di personale, devono aver osservato (con accertamento a consuntivo), fra gli altri, l'obbligo di riduzione progressiva della spesa storica posto dall'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006 (la disposizione prevede che "*ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale*"). In caso di mancato conseguimento di tale obiettivo, il combinato disposto del successivo comma 557 ter (introdotto dall'art. 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010) e dell'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 stabilisce che, in caso di violazione nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione (oltre a non poter stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi). In particolare il Comune deve valutare già in sede di programmazione il rispetto, nel corrente esercizio, del precetto di riduzione progressiva della spesa storica posto dal suddetto comma 557 (accertamento che sarà poi cristallizzato a consuntivo). Come ha messo più volte in evidenza la magistratura contabile, infatti, l'attività programmatoria dell'ente deve essere orientata, sin dall'approvazione delle previsioni di bilancio (e durante il corso della gestione), al fine di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica posti dal legislatore statale (nel caso di specie, tesi al contenimento della spesa per il personale).
Solo avendo rispettato tale presupposto, l'ente potrà procedere a programmare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti previsti dall'art. 3, comma 5, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114

Dato Atto che la **Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n.2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015**, nel contesto di contenimento della spesa pubblica, ha ritenuto incongrua una completa liberalizzazione del lavoro flessibile e quindi ha ribadito la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Vista la **Deliberazione della Corte dei Conti Liguria n.22/2014 del 15 aprile 2014**, la quale in continuità con la consolidata giurisprudenza contabile che ha più volte espressamente affermato che l'obiettivo del contenimento di spesa del personale, tenacemente perseguito dal Legislatore proprio a partire dalla l. 296/2006, non ha valore assoluto, nel senso di assicurare una riduzione della spesa pubblica unitariamente considerata, ma, più semplicemente quella di assicurare un concorso degli enti locali al raggiungimento di tale obiettivo, considerato nel suo importo complessivo. In tale ottica il limite di spesa è stato riferito

<<solo alle spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell'Ente e non alle spese finanziate da risorse provenienti da enti terzi e astrette da un vincolo di destinazione>> (così, espressamente, C.d.C. Sez. contr. Lazio 23/2012) che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'Ente non devono essere ricompresi nel computo delle spese di personale da assoggettare ai limiti di contenimento. Pertanto la Sezione, confermando il suo costante orientamento in materia, conclude nel senso di ritenere che nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, anche ai fini della verifica del rispetto del limite fissato dall'art. 1_{557} l. 296/2006, non debbano rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia finanziato interamente da fondi europei o da altri enti pubblici o privati e caratterizzate da un vincolo ancorché generico di destinazione;

Vista la delibera di Giunta n. 138 del 15 giugno 2015 avente ad oggetto Programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2015-2017" ed il Piano delle Assunzioni, con il quale si è proceduto alle:

a) trasformazioni di part time 83,33% a tempo pieno per il personale ivi indicato;
b) stabilizzazioni del personale precario, già previste nella deliberazione della G.C. n. 207 del 04-10-2014, per le figure professionali infungibili indicate;
c) assunzioni per mobilità di personale di ruolo degli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane) con le decorrenze che di volta in volta verranno definite, in esito alla conclusione delle procedure di mobilità

Vista la delibera di Giunta n. 223 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto Programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2015-2017" ed il Piano delle Assunzioni 2015 con la quale è stata deliberata Assunzione a tempo pieno ed indeterminato in seguito ad avviamento a selezione in applicazione all'art, 16 della legge 56/1987, di n. 1 "Centralinista" categoria contrattuale B, p.g. B1

Richiamata la delibera di Giunta n.164 del 14.07.2016 recante Modifica al Programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2016-2018 ed il Piano delle Assunzioni 2016", e con la quale è stato approvato il seguente Piano Assunzioni Anno 2016

- **Assunzione di un'Educatrice di asilo nido** a tempo indeterminato categoria contrattuale C (in sostituzione della dipendente che andrà in pensione anticipata, cessazione 30.06.2016), per tale assunzione si provvederà obbligatoriamente alla preventiva verifica della mobilità obbligatoria ex dell'art.34 e 34-bis del D.lgs. 165/2001 e della mobilità volontaria ex art.30 del D.lvo 30 marzo 2001, n.165;
- **Assunzione di n. 1 "Centralinista non vedente"** a tempo pieno ed indeterminato in seguito ad avviamento a selezione in applicazione all'art. 16 della legge 56/1987," categoria contrattuale B, p.g. B1 , attingendo alle categorie protette ai sensi della legge 113/85, assunzione già programmata con Delibera di Giunta comunale n. 223 del 13.10.2015 e per la quale è stata esperita con esito negativo la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art.34 e 34-bis del D.Lgs.165/2001, e successivamente con la mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art 30 D.Lgs 165/2001

Considerato che negli anni 2014 – 2017 si sono verificate o si verificheranno le seguenti cessazioni:

CESSAZIONI ANNO 2014

Nominativo	Cat.	Decorrenza	Costo annuo cat. Accesso
Ausili Tommaso	A	31/01/2014	16.314,60
Cenci Assunta	C	30/06/2014	19.454,15
Bisci M. Assunta	C	31/08/2014	19.454,15
Castellani Guglielmina	C	31/08/2014	19.454,15
Calderini Valtere	B	31/12/2014	17.244,71
	Totale		91.921,76
	Oneri a carico ente		31.988,77
	Totale (oneri compresi)		123.910,53

	Limite del 60%		**74.346,32**

CESSAZIONI ANNO 2015			
Nominativo	**Cat.**	**Decorrenza**	**Costo annuo cat. Accesso**
Scifo Clelia	D	30/04/2015	21.166,71
Malizia Elisabetta	D	31/05/2015	21.166,71
Antonelli Daniela	C	31/03/2015	19.454,15
Sorrentino Antonella	C	31/03/2015	19.454,15
Frosi Antonia	C	30/04/2015	19.454,15
Alessandroni Fernanda	C	30/06/2015	19.454,15
Gagliardi Angela	C	30/09/2015	19.454,15
Scardelletti A. Maria	C	31/10/2015	19.454,15
Di Filippo Gianni	B	30/06/2015	17.244,51
	Totale		176.302,83
	Oneri a carico ente		61.353,38
	Totale (oneri compresi)		237.656,21
	Limite 25%		**59.414,05**

CESSAZIONI ANNO 2016			
Nominativo	**Cat.**	**Decorrenza**	**Costo annuo cat. Accesso**
BETTI MARIA TECLA	D6	31/12/2016	21.166,71
DIONISI MARIA LUCIA	C1	31/05/2016	19.454,15
FINISTAURI LUISELLA	B6	31/07/2016	17.244,51
LOLLO GEORGIANA	C1	30/09/2016	19.454,15
	Totale		77.319,52
	Oneri a carico ente		26.907,19
	Totale (oneri compresi)		104.226,71
	Limite 25%		**26.056,68**

CESSAZIONI ANNO 2017			
Nominativo	**Cat.**	**Decorrenza**	**Costo annuo cat. Accesso**
PALOMBI ATTILIO	D6	01/07/2017	21.166,71
POLLARI FRANCESCA	B6	01/07/2017	17.244,51
VASELLI ANNA MARIA	B6	01/07/2017	17.244,51
RICOTTA SALVATORE	B1	01/10/2017	17.244,51
	Totale		72.900,24
	Oneri a carico ente		25.369,28
	Totale (oneri compresi)		98.269,52
	Limite 25%		**24.567,38**

Dato Atto che con delibera di Giunta n. 138 del 15 giugno 2015, si è proceduto alla **stabilizzazioni del personale precario**, già previste nella deliberazione della G.C. n. 207 del 04-10-2014, per le figure professionali infungibili indicate, utilizzando le seguenti capacità assunzionali del 2013 e 2014:

STABILIZZAZIONI

Profilo	Cat.	Decorrenza	Spesa	Note	
Educatrice/Insegnate	C	01/11/2014	16.211,79	Part time vert. 83,33%	
Educatrice/Insegnate	C	01/02/2015	16.211,79	Part time vert. 83,33%	
Educatrice/Insegnate	C	01/06/2015	16.211,79	Part time vert. 83,33%	
Educatrice/Insegnate	C	01/02/2016	16.211,79	Part time vert. 83,33%	
	Totale oneri compresi		87.413,97		
			Disponibilità complessiva	Utilizzo x Stabilizzazioni	Differenza
Cessazioni (quota residua)	2013		20.395,31	20.395,31	0,00
Cessazioni	2014		74.346,32	67.018,66	7.327,66
Cessazioni	2015		59.414,05	0,00	59.414,05
			0,00		
	Totale		**154.155,68**	**87.413,97**	66.741,71
Quota max destinabile a stabilizzazioni (50%)			**77.077,84**		
Quota da destinare alle stabilizzazioni			**87.413,97**	87.413,97	
Quota destinabile a nuove assunzioni nel triennio			**66.741,71**		

Considerato pertanto che l'art. 4 del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 ha successivamente modificato il testo dell'art. 3, comma 5 del d.l. 90/2014, prevedendo che anche gli enti sottoposti alle regole del Patto di stabilità interno possano utilizzare i c.d. "resti" derivanti dalle percentuali assunzionali annuali non utilizzate nel triennio precedente;

Richiamata la deliberazione della **Corte dei Conti Sezione Autonomie N. 28/SEZAUT/2015/QMIG** del 22 settembre 2015, la quale ha pronunciato i seguenti principi di diritto.
1) Il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni.
2) Con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3, comma 5-quater, del d.l. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità.

Dato Atto che, come risulta dai prospetti sopra riportati, i "**resti assunzionali**" riferiti al **triennio 2013 – 2015** ammontano ad **€ 66.741,71**, di cui € 7.327,66 riferiti all'anno 2014 ed € 59.414,05 per l'anno 2015;

Considerato pertanto che nel 2016 vengono programmate le seguenti assunzioni facendo ricorso alle quote disponibili 2014 e 2015:

Assunzioni 2016			
Profilo	**Cat.**	**Decorrenza**	**Costo annuo cat. Accesso**
Educatrice asilo Nido	C	01/11/2016	19.454,15
Istruttore Direttivo	D	30/12/2016	21.166,71
			40.620,86
		Compreso oneri riflessi	54.756,92

	Quota disponibile 2014 - 2015	**66.741,71**
	Quota ancora disp.	**11.984,79**

Specifica quota disponibile	
Residuo 2014	7.327,66
Quota 2015	59.414,05
Totale	**66.741,71**

Considerato pertanto che nel 2017 vengono programmate le seguenti assunzioni facendo ricorso alle quote disponibili 2015 e 2016:

Assunzioni 2017			
Profilo	**Cat.**	**Decorrenza**	**Costo annuo cat. Accesso**
Istruttore Direttivo	D	01/07/2017	21.166,71
			21.166,71
		Compreso oneri riflessi	28.532,73
		Quota disponibile	**38.041,47**
		Quota ancora disp.	**9.508,75**

Specifica quota utilizzabile	
Residuo 2015	11.984,79
Quota 2016	26.056,68
Totale	**38.041,47**

Considerato pertanto che nel **2018** vengono programmate le seguenti assunzioni facendo ricorso alle quote disponibili 2016 e 2017:

Assunzioni 2018			
Profilo	**Cat.**	**Decorrenza**	**Costo annuo cat. Accesso**
Istruttore Direttivo	D	01/07/2018	21.166,71
			21.166,71
		Compreso oneri riflessi	28.532,73
		Quota disponibile	**34.076,13**
		Quota ancora disp.	**5.543,40**

Specifica quota utilizzabile	
Residuo 2016	9.508,75
Quota 2017	24.567,38
Totale	**34.076,13**

Considerato che (come chiaramente espresso ripetute pronunce delle Sezioni di controllo della Corte dei conti: Sezione Lombardia 378/2014/PAR, Sezioni riunite, deliberazioni n. 53/CONTR/2010 e 59/CONTR/2010; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 539/2013/PAR, n. 90/2013/PAR, n. 373/2012, n. 169/2012/PAR) qualora l'Amministrazione comunale intendesse acquisire personale mediante procedura di mobilità potrà invece fare riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, in particolare, la deroga al regime limitativo delle assunzioni recata dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si fonda sul fatto che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa, non

genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica.

Dato Atto che l'Amministrazione comunale intende coprire il fabbisogno di personale 2016 – 2018 così come descritto tramite le seguenti procedure:

- Mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, d.lgs. 165/2001;
- Scorrimento proprie graduatorie concorsuali se disponibili e valide o in sub ordine Mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Utilizzo degli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo con le amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n°3/2003 e l'art. 3, comma 61, della l. n. 350/2003 (così come interpretati dalla Corte dei conti sezione regionale di controllo per l'Umbria con Deliberazione n. 124/2013/PAR);
- Espletamento di concorso pubblico;

Richiamata la nota di aggiornamento al DUP 2016 – 2018, presentata con deliberazione della Giunta Comunale n.240 del 08/11/2016 ;

Considerato che le assunzioni a tempo indeterminato oggetto della presente Delibera vengono programmate per il triennio 2016 - 2018 alla luce della **sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 01-12-2015** (depositata il 22-12-2015), con la quale è stato dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, che disponeva il blocco totale delle assunzione nell'ipotesi di mancato rispetto dei tempi medi di pagamento.

VISTO l'art. 16 del D.L. 113 del 24-6-2016 che ha abrogato il rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della finanziaria del 2006;

Visto l'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. l'art. 3 comma 5 quinquies della legge 114/2014, secondo il quale:
"*Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione*;

Preso atto che con deliberazione n. 37 del 28.04.2016 è stato approvato il Regolamento per l'Esercizio del Controllo Analogo delle Società Partecipate del Comune di Monterotondo, il quale all'art.8 comma 3 prevede Esclusivamente previa deliberazione vincolante della giunta comunale, i compenti organi della Società approvano:

a) assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore a 10.000 euro;

VISTI i seguenti parametri di virtuosità da rispettare per la Programmazione triennale dei fabbisogni di personale:

Condizionalità ex ante	Riferimento atti/dati contabili	Esito finale
Rispetto Patto di stabilità 2015 Ex art.76 comma 4 del D.L. 25.06.2008 n.112	ha rispettato del Patto di stabilità 2015, come risulta dalla certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento "Attività Economico Finanziarie ed Amministrative" prot. n. 4145 del 01/02/2016	☑ L'Ente ha rispettato del Patto di stabilità 2015
Rispetto delle modalità e dei termini di invio entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 della certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del **patto di stabilità interno** per l'anno 2015, ai sensi dell'art.31, comma 20 della Legge 183/2011	Certificazione prot. n. 22787 del 08.06.2016 a firma della Dirigente del Dipartimento "Attività Economico Finanziarie ed Amministrative" attestante il rispetto delle modalità e dei termini di invio entro il termine perentorio del 31 marzo 2016 della certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno per l'anno 2015	☑ L'Ente ha rispettato i termni e le modalità di invio della certificazione relativa al rispetto del Patto di stabilità 2015
Effettuazione della **rideterminazione della dotazione organica** nel triennio precedente ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001	- con la delibera della G.C. n. 77 del 20/04/2015 ha accertato l' assenza di eccedenza e soprannumero di personale per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e conseguentemente ha aggiornato la dotazione organica al 31/12/2014; - con deliberazione di G.C. n. 164 del 07/07/2015 è stata aggiornata la dotazione organica rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 02/12/2010 a seguito della soppressione della Categoria A dalla dotazione organica dell'Ente per dissolvenza della categoria, come previsto dal CCNL del 22/01/2014	☑ Rideterminazione nel triennio precedente adempiuta
Ricognizione annuale per le Verifiche **eccedenze di personale** anno 2015 Ex art.33 del D.lgs 165/2001	la delibera della G.C. n. 45 del 25/02/2016 ha accertato, dall'esito delle procedure di rilevazione effettuate, che non sono risultate presenti situazioni di dipendenti in soprannumero, né eccedenze di personale per l'anno 2015, e che, in conseguenza, non sussistono le condizioni per avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i	☑ Ricognizione annuale adempiuta
Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione di cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile, rispetto al parametro fisso costituito dal rapporto tra valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013 Ex art.1 comma 557 della legge 296/2006 Corte dei Conti Sezione Autonomie n.27/SEZAUT/2015/QMIG Corte dei Conti Sezione regionale Lombardia n.78/2016/QMIG Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2016/QMIG	A) Incidenza percentuale valore medio spese personale 2011-2013/valore medio spese correnti anno 2011-2013: 27,90% B) Incidenza percentuale spese personale/spese correnti anno 2015: 27,41% Condizione da rispettare A (2011-2013) > B (2015) come certificata con determinazione dirigenziale n.602 del 17.05.2016	☑ Vincolo rispettato **Vincolo comunque non più in vigore dal 25/06/2016 poiché l'art. 16 del D.L. 113 del 24-6-2016 ha abrogato il rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui all'art. 1 comma 557 lettera a) della finanziaria del 2006**
Contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013 Ex art.1 comma 557-quater della legge 296/2006	A) la spesa media di personale riferita la triennio 2011-2013 è pari a €. 6.711.327,00 B) la spesa di personale per il 2015 è pari ad €. 6.010.284,33	☑ Vincolo rispettato

Corte dei Conti Sezione regionale Lombardia n.78/2016/QMIG Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2016/QMIG	Condizione da rispettare A (2011-13) > B (2015) come certificata con determinazione dirigenziale n.602 del 17.05.2016	
Contenimento della spesa per le assunzioni flessibili nei limiti della spesa sostenuta nel 2009 Corte dei Conti Sezione Autonomie con la deliberazione n.2/SEZAUT/2015/QMIG del 9 febbraio 2015	A) spese per le assunzioni flessibili sostenute nel 2009 pari a € 607.014,52 B) spese per le assunzioni flessibili previste nel 2016 pari a **€ 396.334,93** Condizione da rispettare A (2009) > B (2016)	☑ Vincolo rispettato
Elaborazione del **Piano Triennale delle Azioni Positive** Ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006	Deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 09/09/2015 approvazione del Piano Triennale Azioni Positive 2015 – 2017 (art. 48, comma 1, d. lgs. 198/2006) in materia di Pari Opportunità;	☑ Piano triennale approvato
Predisposizione del **Piano della Performance** Ex art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009	con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 22/07/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018 (*Piano della Performance)*	☑ Piano della Performance approvato
Rispetto degli obblighi previsti dall'art. 27 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di certificazione del credito	Apposita Certificazione rilasciata dal Dirigente del Dipartimento Attività Economico-Finanziarie con nota prot..n. 22787 del 08.06.2016	☑ Vincolo rispettato

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.602 del 17.05.2016 del Dirigente del Dipartimento Attività Economico-Finanziarie e Amministrative di concerto con il Segretario Generale con la quale è stato approvato il computo delle componenti del macroaggregato Spesa di Personale 2015 e relativa verifica rispetto dei vincoli di spesa;

Dato atto che **Sezioni Riunite della Corte dei Conti** con la deliberazione **n. 27/CONTR/11** hanno fissato il seguente principio di diritto, che costituisce *ius receptum* della successiva giurisprudenza contabile: "*per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal onsiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario - ferma restando la necessita di ancorare il parametro ai dati di rendiconto - fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici*".

Dato atto che ai sensi del **D.lgs 118/2011** il quale ha introdotto nel nostro ordinamento contabile il principio della competenza finanziaria potenziata, in base al quale l'imputazione dell'impegno avviene a valere sugli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili, per cui l'imputazione degli impegni delle spese di personale avviene negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene:

a) per la spesa di <u>personale</u>:
- nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio, per l'intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale, anche se trattasi di personale comandato, avvalso o comunque utilizzato da altra amministrazione pubblica, ancorché direttamente pagato da quest'ultima. In questi casi sarà rilevato in entrata il relativo rimborso nelle entrate di bilancio;

Dato Atto che il Comune di Monterotondo:

- ha provveduto ad effettuare la rideterminazione della dotazione organica con:
  - la delibera della Giunta Comunale n.465 del 9.10.2006 e ss.mm.ii., con la quale è stata effettuata la ricognizione della dotazione organica, nel rispetto dell'art.2 del D.P.C.M. 15.02.2006;
  - la delibera della Giunta Comunale n.423 del 02.12.2010 con la quale è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente.;
  - la delibera della G.C. n. 113 del 29.5.2012, di modifica della dotazione organica;
- con la delibera della G.C. n. 77 del 20/04/2015 ha accertato l' assenza di eccedenza e soprannumero di personale per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e conseguentemente ha aggiornato la dotazione organica al 31/12/2014;
- con deliberazione di G.C. n. 164 del 07/07/2015 è stata aggiornata la dotazione organica rideterminata con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 02/12/2010 a seguito della soppressione della Categoria A dalla dotazione organica dell'Ente per dissolvenza della categoria , come previsto dal CCNL del 22/01/2014
- con la delibera della G.C. n. 45 del 25/02/2016 ha accertato, dall'esito delle procedure di rilevazione effettuate, che non sono risultate presenti situazioni di dipendenti in soprannumero, né eccedenze di personale per l'anno 2015, e che, in conseguenza, non sussistono le condizioni per avviare le procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- ha rispettato del Patto di stabilità 2015, come risulta dalla certificazione a firma del Dirigente del Dipartimento "Attività Economico Finanziarie ed Amministrative" prot. n. 4145 del 01/02/2016;
- ha rispettato i vincoli dettati dal legislatore in materia di riduzione della spesa del personale: la spesa media di personale riferita la triennio 2011-2013, calcolata ai sensi dell'art.1, comi 557 e 557-bis, della legge n. 296/2006, è stata pari ad €. 6.711.326,93 e che la spesa di personale sostenuta nel 2015 è pari ad €. 6.010.284,33;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 41 del 24/05/2016, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2016/2018 e la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 40 del 24/05/2016 riguardante la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018
- adotta annualmente, dopo l'approvazione del bilancio di previsione il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) che, ai sensi dell'art. 169, comma *3 bis* Del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., costituisce per gli enti locali il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 22/07/2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2016-2018 (*Piano della Performance)*;

Richiamato, infine, l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) che recita: "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*.";

Acquisita in proposito la positiva certificazione da parte del Collegio dei Revisori, resa in data 02/11/2016 ed allegata al presente atto (**allegato B)**, ai fini dell'attestazione resa ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e della certificazione di cui all'art. 3, comma 10, del D.L. n. 90/2014, come convertito nella legge n. 114/2014**;**

CONSIDERATA la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro normativo di riferimento o sopravvenienze organizzative, relativamente al triennio in considerazione;

DATO ATTO pertanto che la dotazione organica è uno strumento flessibile che va adeguato alle esigenze dell'amministrazione ed al suo ottimale funzionamento e che, quindi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'Ente può adottare le modifiche rendendo gli strumenti stessi adeguati alle esigenze ed ai programmi da attuare;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del documento di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018 tenuto conto dei principi e delle norme in vigore, al fine di garantire la funzionalità dei servizi , definire le linee di pianificazione del programma di assunzione per il triennio di riferimento;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Segretario Generale, Dirigente del Servizio Risorse Umane ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"* - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Dipartimento Attività Economico Finanziarie e Amministrative, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(Allegato A)**;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi modificato in ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29.12.2014;
Visto l'art.3 dello Statuto Comunale;
Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.:
Visti:
il D.L. 24 giugno 2014 n 90, convertito con legge 114 dell'11 agosto 2014;
il Decreto Legge n. 101 del 31.8.2013 convertito nella legge 30.10.2013 n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni";
la 28 dicembre 2015, n. 208 "Legge di stabilità 2016";
la legge 23/12/214, n. 190 "Legge di stabilità 2015";
la legge 27.12.2013 n° 147 "legge di stabilità 2014";
la legge n. 228 del 24/12/2012 "legge di stabilità 2013";
il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012 "Spending Rewiew";
il D.L. 216/2011 "Milleproroghe", convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14;
il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. 122/2010;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 come allegato distinto con la lettera "A";
Con voti unanimi;

DELIBERA

1) **Di approvare**, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 241/1990, il Programma triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2016-2018, come di seguito specificato:

Assunzioni 2016

Profilo	**Cat.**	**Decorrenza**
Educatrice asilo Nido	C	01/11/2016
Istruttore Direttivo	D	30/12/2016

Assunzioni 2017

Profilo	**Cat.**	**Decorrenza**
Istruttore Direttivo	D	01/07/2017

Assunzioni 2018

Profilo	**Cat.**	**Decorrenza**
Istruttore Direttivo	D	01/07/2018

2) **Di dare atto** che il finanziamento del costo occorrente per i posti individuati nella presente programmazione è previsto negli appositi capitoli di spesa dello schema del Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 41 del 24/05/2016;

3. **Di dare atto** che il fabbisogno assunzionale avviene nel rispetto del principio di contenimento della spesa di personale come specificato dai parametri di virtuosità specificati in parte narrativa;

4. **Di dare atto** che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole dal Collegio dei Revisori dei Conti **(allegato B)**;

5. **Di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse Umane – Trattamento Giuridico;

6. **Di prendere atto** che il Dirigente del Settore interessato porrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compreso se previsto, l'adozione del relativo impegno di spesa, nonché la trasmissione del presente atto e successivi alle strutture interne dell'ente, se coinvolti nel procedimento, nonché ai soggetti esterni, se interessati a qualsiasi titolo nel procedimento stesso;

7. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione alle OO.SS. ed alla R.S.U., ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 01-04-1999 relativi al personale non dirigente delle regioni e delle autonomie locali.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Servizio Risorse Umane

Prot. n. _____ del _____

Allegato "A"

DELIBERAZIONE di Giunta Comunale n. 241
del 08/11/2016 avente per oggetto:

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO TEMPO INDETERMINATO 2016 - 2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.:

[ ] Non si esprime parere in quanto atto di mero indirizzo
[ ] FAVOREVOLE
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Data_____ Il Dirigente del Dipartimento
(Dott. Mauro Di Rocco)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.:

[ ] FAVOREVOLE
[ ] NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate
[ ] non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data _____ Il Dirigente del Dipartimento
Risorse Finanziarie ed Economiche
(Dr.ssa Laura Felici)

comune
monterotondo parere